

Regolamento noleggio sci

ART. 1

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'attività di noleggio sci ed attrezzature similari e correlate a tale attività.

ART 2

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO

L'attività consiste nel noleggio delle attrezzature necessarie per la pratica dei vari sport invernali (sci, snow – board, slittini, bob, bastoncini, scarponi, completo sci, pattini e qualsiasi altra attrezzatura correlata a tali sport).

Questa attività deve essere effettuata esclusivamente in locali siti all'interno di fabbricati di cui l'interessato abbia la disponibilità, con le caratteristiche prescritte dal presente regolamento. Lo svolgimento dell'attività al di fuori dei locali autorizzati può essere effettuata solo nei casi espressamente previsti da questo regolamento.

In nessun caso è possibile svolgere attività di noleggio sci e attività correlate in forma itinerante, o su mezzi mobili o in costruzioni prefabbricate a carattere temporaneo.

ART. 3

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di noleggio sci è subordinata alla presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata. Le SCIA presentate in forma cartacea saranno considerate irricevibili e inefficaci, non verranno trattate dall'ufficio, né produrranno alcun effetto giuridico. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 10.11.2011, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA al SUAP attestata dalla ricevuta di posta elettronica certificata di avvenuta consegna.

ART. 4

REQUISITI SOGGETTIVI

Chiunque interessato all'apertura di un'attività di noleggio deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
2. età non inferiore ad anni 18;
3. piena capacità di agire.

ART. 5

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

Non possono esercitare l'attività normata dal presente regolamento, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
2. coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
3. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'accertamento di tali condizioni è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 43 del DPR 28.12.2000, n. 445, dagli articoli 69 e 74 del D.Lgs. n. 159/2011 e dall'art. 18 della Legge 07.08.1990, n. 241.

Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Attività di noleggio

Tutti i locali adibiti ad attività di noleggio devono avere destinazione d'uso commerciale e superficie netta di pavimento non inferiore a mq. 40 e non superiore a mq. 390 (esclusi, quindi, i servizi igienici, i locali di servizio, eventuali superfici da adibire alla vendita).

Il locale destinato a noleggio deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:

1. un banco regolazione sci;
2. una macchina asciugatrice e sterilizzatrice per scarponi;
3. postazioni a sedere destinate ad accogliere i clienti;
4. bilancia pesa persone;
5. impianto di estrazione dell'aria viziata.

All'interno dei locali devono, inoltre, essere esposti:

1. la tabella dei prezzi praticati;
2. cartellino indicante gli orari di apertura e chiusura dell'attività;
3. cartina riportante tutte le piste praticabili;
4. normativa regionale in materia sciistica;
5. regolamento interno e condizioni dell'attività di noleggio.

Tutte le attrezzature sportive disponibili per il noleggio devono essere contrassegnate e personalizzate dal noleggiatore.

Nel locale adibito ad uso esclusivo di noleggio dovrà essere affisso un cartello recante la scritta: "VIETATA LA VENDITA".

Attività di vendita

All'interno di un medesimo locale è possibile la convivenza dell'attività di noleggio con l'attività di vendita, purché tali attività siano delimitate, anche solo con semplici scaffalature o simili, e facilmente distinguibili tra loro.

I locali destinati alla vendita devono avere libero accesso dalla pubblica via o da spazio di uso pubblico, destinazione ad uso commerciale, una superficie netta di pavimento non inferiore a mq. 14 e non superiore a mq. 390.

Qualora, oltre, all'attività di noleggio sci, sia stato attivato anche un esercizio commerciale, la somma della superficie totale di entrambe le attività non deve essere superiore a mq. 390 di superficie netta di pavimento.

Nel caso in cui si voglia intraprendere anche l'attività di vendita, l'interessato dovrà presentare all'Ufficio Commercio una SCIA con allegata una planimetria in scala non inferiore a 1:100 completa delle misure interne e calcolo analitico che ne determini la superficie complessiva, suddivisa per tipo di esercizio, datata e firmata da tecnico abilitato.

Nel caso in cui la SCIA per l'apertura di un'attività commerciale sia successiva all'inizio dell'attività di noleggio, l'interessato dovrà comunicare le eventuali variazioni subite dai locali adibiti a noleggio. A tale comunicazione dovrà essere allegata una planimetria completa delle misure interne e calcolo analitico che ne determini la superficie complessiva, suddivisa per tipo di esercizio, datata e firmata da tecnico abilitato.

Nel caso in cui si voglia intraprendere l'attività di noleggio in un locale già adibito all'attività di vendita, l'interessato dovrà presentare una SCIA per l'attività di noleggio e una SCIA riguardante le eventuali modifiche subite dai locali adibiti alla vendita. Anche in questo caso la comunicazione deve essere accompagnata da una planimetria completa delle misure interne e calcolo analitico che ne determini la superficie complessiva, suddivisa per tipo di esercizio, datata e firmata da tecnico abilitato.

Per la presentazione della SCIA è necessario che i locali possiedano i requisiti igienico/sanitari ed edilizi prescritti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia.

Laboratorio

Il laboratorio, luogo ove si procede alla riparazione e alla manutenzione dell'attrezzatura, qualora l'interessato voglia collocarlo accanto ai locali adibiti a noleggio e/o a vendita, deve essere fisicamente separato, anche se comunicante, da tali locali.

I locali adibiti a laboratorio/riparazione devono avere destinazione di tipo artigianale di servizio.

Art. 7

DEPOSITO SCI E SCARPONI PERSONALI

Per deposito sci e scarponi personali si intendono tutti quegli armadietti o altri manufatti, con la possibilità di essere chiusi a chiave, nei quali sia possibile depositare temporaneamente l'attrezzatura necessaria per la pratica dei vari sport invernali. Tali depositi sci personali non necessitano di autorizzazione alcuna e possono essere posizionati in qualsiasi luogo ritenuto idoneo ad accoglierli.

ART. 8

MODALITA' DI PRESENTAZIONE SCIA

Chiunque interessato a svolgere l'attività di noleggio deve presentare, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Commercio, una SCIA.

Per la presentazione della SCIA è necessario che i locali possiedano i requisiti igienico/sanitari ed edilizi prescritti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia nonché le caratteristiche di cui all'art. 6 del presente regolamento.

La SCIA deve contenere i seguenti dati:

1. generalità dell'interessato;
2. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter effettuare l'attività in oggetto;

3. che nei propri confronti non sussistano cause di divieto, sospensione o decadenza previste dagli articoli 67 e 76 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche;
4. dichiarazione di non essere in una delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
5. indicazione del luogo ove si intende procedere all'attività, con specificazione delle superfici utilizzate;
6. dichiarazione della disponibilità dei locali;
7. comunicazione di voler effettuare, eventualmente, oltre all'attività di noleggio, anche l'attività di vendita. In questo caso devono essere presentate n. 2 SCIA, una per l'esercizio dell'attività di noleggio (utilizzando il modello predisposto dall'ufficio) e una per l'esercizio dell'attività di vendita (utilizzando la modulistica regionale);
8. dichiarazione di essere iscritto alla Camera di Commercio della Provincia competente per territorio o che intenderà iscriversi entro 30 giorni dall'inizio dell'attività;
9. dichiarazione che per i locali è stato rilasciato certificato di agibilità con l'indicazione degli estremi del certificato stesso;
10. dichiarazione perfetta efficienza dell'attrezzatura impiegata e impegno a mantenerla tale.

Alla SCIA deve essere allegato:

1. planimetria datata e firmata da un tecnico iscritto all'albo in scala non inferiore a 1:100 completa delle misure interne e calcolo analitico che ne determini la superficie complessiva, suddivisa per tipo di attività;
2. copia tabella prezzi praticati;
3. copia cartellino orari di apertura e chiusura al pubblico;
4. copia contrassegni utilizzati per il riconoscimento dell'attrezzatura.

Nel caso di variazione, i titolari di noleggio sci devono presentare copia tabella dei prezzi praticati e copia cartellino orario di apertura e chiusura al pubblico.

L'ampliamento, il trasferimento di sede dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività sono soggetti a presentazione di una SCIA e possono essere effettuati dalla data di presentazione della SCIA medesima al SUAP attestata dalla ricevuta di posta elettronica certificata di avvenuta consegna.

ART. 9 ORARI

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

L'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli da esporsi sulla porta d'ingresso dell'attività.

ART. 10 VENDITA ATTREZZATURA USATA

Chiunque, all'interno dei locali adibiti a vendita (per i quali sia stato, quindi, presentata SCIA) voglia vendere, al minuto, l'attrezzatura usata deve preventivamente presentare comunicazione ai sensi dell'art. 126 del tulp.

La comunicazione deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio, precisando che si tratta di vendita di attrezzatura usata. L'ufficio commercio rilascerà una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione.

ART. 11 ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SKI TEST

Per attività di ski test si intende la possibilità offerta dagli operatori del settore, a quanti interessati, di testare i nuovi materiali.

Tale possibilità è totalmente gratuita e chi ne usufruisce non deve essere assolutamente vincolato dal pagamento di alcuna somma di danaro a fondo perso o da altra modalità di accesso a tale servizio finalizzata alla vendita di quanto testato.

L'attività di ski test può essere effettuata in prossimità degli impianti di risalita, sia a monte che a valle degli stessi, o lungo il tracciato della pista da sci di fondo nelle sole zone che verranno individuate con direttiva dell'Assessore delegato al Commercio e nel rispetto delle previsioni del vigente PGT, in una fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 18.00. Nel rispetto di tali limiti l'operatore può liberamente determinare l'orario per l'esercizio dell'attività di ski test.

L'attività di cui al presente articolo può essere esercitata, con l'utilizzo di strutture temporanee aventi una dimensione massima di mq. 30, in forma temporanea o stagionale, con le seguenti modalità:

☞ In forma temporanea:

l'esercizio di tale attività è possibile, previa comunicazione, da presentarsi all'ufficio commercio almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'attività e può essere effettuata per un periodo non superiore a 5 giorni, anche non consecutivi, nell'arco della stagione invernale.

Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione della disponibilità del terreno e/o delle costruzioni utilizzate, sottoscritta anche dal proprietario, nel caso in cui il terreno e/o le costruzioni siano di proprietà di privati.

Nel caso di occupazione del suolo pubblico, l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo al competente Ufficio Tributi del comune, pagandone il rispettivo canone.

Le strutture temporanee da utilizzarsi per lo svolgimento di tali attività devono essere installate secondo le disposizioni dettate ~~dagli artt. 10 e 11 del~~ dal vigente Regolamento edilizio.

☞ Stagionalmente:

può essere svolta da quanti siano titolari di attività di noleggio e/o vendita di attrezzature per gli sport invernali nel Comune di Livigno.

Per l'effettuazione di tale attività l'interessato dovrà presentare, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, una comunicazione all'Ufficio Commercio, corredata dell'autorizzazione relativa all'installazione delle strutture temporanee, rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Edilizia Privata.

Nel caso in cui il terreno e/o le costruzioni siano di proprietà di privati, alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione della disponibilità del terreno e/o delle costruzioni utilizzate, sottoscritta anche dal proprietario.

Nel caso di occupazione del suolo pubblico, l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo al competente Ufficio Tributi del Comune, pagandone il rispettivo canone.

È possibile effettuare l'attività di ski test anche nel corso di manifestazioni legate agli sport invernali nelle zone ove tali manifestazioni si svolgono, per il solo periodo di durata delle manifestazioni stesse, previa comunicazione da presentarsi all'Ufficio Commercio almeno 10 giorni prima del realizzarsi dell'evento.

ART. 12
ATTIVITA' DI NOLEGGIO ALL'INTERNO DI STRUTTURE
TURISTICO/RICETTIVE

L'attività di noleggio sci può essere effettuata anche all'interno delle strutture turistico/ricettive e alla stessa si applicano le disposizioni del presente regolamento, compatibilmente con le norme del vigente PGT.

I locali adibiti all'attività di noleggio devono avere destinazione d'uso commerciale e, qualora aperti anche ad utenti esterni, oltre all'accesso diretto dalla struttura turistico/ricettiva, un accesso diretto dalla pubblica via o da spazio di uso pubblico.

Tale attività può essere svolta sia dai titolari della struttura turistico/ricettiva, che dai titolari di altra attività di noleggio indipendente dall'attività turistico/ricettiva, che da altra persona interessata alla gestione di tale attività.

ART. 13
CONVIVENZA CON ALTRI TIPI DI NOLEGGIO

È possibile intraprendere l'attività di noleggio sci negli stessi locali in cui già si svolge l'attività di noleggio biciclette regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 86 del TULPS e del "Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza", da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 28.11.1990.

In questo caso l'interessato deve presentare SCIA ai sensi e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

I locali nei quali si intende intraprendere anche l'attività di noleggio sci devono avere le caratteristiche previste dal precedente art. 6.

Nella SCIA deve essere specificato il periodo durante il quale si svolge l'attività di noleggio sci e quello durante il quale si svolge quella di noleggio biciclette.

ART. 14
VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Locale.

ART. 15
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare può sospendere l'attività per un periodo non superiore ad un anno previa comunicazione all'Ufficio Commercio. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno senza la comunicazione di riattivazione, la stessa è da considerarsi decaduta.

Il Responsabile del Servizio dispone la sospensione dell'attività nel seguente caso:

- ✦ Perdita dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento. In questo caso sarà fissato un termine congruo finalizzato al ripristino delle caratteristiche necessarie per l'esercizio dell'attività. Qualora l'interessato non provvederà, nel termine suddetto, al ripristino, il Responsabile del Servizio Commercio disporrà la cessazione dell'attività ai sensi del successivo art. 16.

ART. 16
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il Responsabile del Servizio Commercio dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- ✦ Esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento. Chiunque presenti SCIA contenenti dichiarazioni false è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- ✦ Esercizio dell'attività senza preventiva presentazione della SCIA di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- ✦ Trasferimento dell'attività senza aver preventivamente presentato la SCIA come disposto dal penultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento;
- ✦ Ampliamento della superficie senza aver preventivamente presentato la SCIA come disposto dal penultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento. In questo caso il provvedimento di cessazione riguarderà la sola parte abusivamente ampliata;
- ✦ Esercizio dell'attività in locali diversi da quelli oggetto di comunicazione;
- ✦ Perdita dei requisiti morali di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento;
- ✦ Ulteriori violazione delle prescrizioni in materia di requisiti dei locali avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta in seguito a violazioni di particolari gravità o di recidiva;
- ✦ Inizio dell'attività in mancanza di uno o di tutti dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

ART.17

DECADENZA DELLA COMUNICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Commercio dispone la decadenza della comunicazione qualora il titolare:

1. non inizi l'attività entro un anno dalla presentazione della SCIA;
2. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

ART. 18

SANZIONI

A tutte le infrazioni al presente regolamento, sempre che il fatto non costituisca reato, si applica la disposizione contenuta nell'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di Euro 50,00, pari al doppio del minimo entro 60 giorni dalla notifica del verbale, come previsto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, del divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti per le fattispecie indicate ai precedenti artt. 15 e 16.

ART. 19

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di sospensione ed immediata cessazione dell'attività sono assunti dal Responsabile del Servizio Commercio sulla base dei rapporti redatti dagli organi del Comando Polizia Locale o dalle risultanze d'ufficio.

Le violazioni per le quali è prevista la cessazione o la sospensione devono essere contestate tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro termini prefissati, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie o scritti difensivi.

Il Responsabile del Servizio Commercio, se ritiene fondato l'accertamento, dispone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori. In caso contrario provvede all'archiviazione degli atti.

ART. 20

NORME FINALI E TRANSITORIE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia.

Il presente regolamento, adottato con deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

SOMMARIO

ART. 1	1
<i>DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'</i>	1
ART 2	1
<i>DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO</i>	1
ART. 3	1
<i>SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'</i>	1
ART. 4	1
<i>REQUISITI SOGGETTIVI</i>	1
ART. 5	1
<i>IMPEDIMENTI SOGGETTIVI</i>	1
ART. 6	2
<i>CARATTERISTICHE DEI LOCALI</i>	2
Art. 7	3
<i>DEPOSITO SCI E SCARPONI PERSONALI</i>	3
ART. 8	3
<i>MODALITA' DI PRESENTAZIONE SCIA</i>	3
ART. 9	4
<i>ORARI</i>	4
ART. 10	4
<i>VENDITA ATTREZZATURA USATA</i>	4
ART. 11	5
<i>ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SKI TEST</i>	5
ART. 12	6
<i>ATTIVITA' DI NOLEGGIO ALL'INTERNO DI STRUTTURE TURISTICO/RICETTIVE</i>	6
ART. 13	6
<i>CONVIVENZA CON ALTRI TIPI DI NOLEGGIO</i>	6
ART. 14	6
<i>VIGILANZA</i>	6

ART. 15	6
<i>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'</i>	6
ART. 16	6
<i>CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'</i>	6
ART.17	7
<i>DECADENZA DELLA COMUNICAZIONE</i>	7
ART. 18	7
<i>SANZIONI</i>	7
ART. 19	7
<i>PROCEDIMENTO SANZIONATORIO</i>	7
ART. 20	8
<i>NORME FINALI E TRANSITORIE</i>	8